



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

Decreto N. 38 del 09/10/2023

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ' E CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.), AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL 16.11.2022 E ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000.

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 19/12/2019 con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo dal quale risulta che la macrostruttura dell'ente è articolata in sei settori oltre al Servizio di Polizia Locale:

- Settore I SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
- Settore II FINANZE E CONTABILITA'
- Settore III URBANISTICA, EDILIZIA, DEMANIO MARITTIMO E COMMERCIO
- Settore IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
- Settore V UFFICIO DI PIANO - ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2
- Settore VI SERVIZI DEMOGRAFICI
- SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE COMUNALE;

Visto l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che testualmente recita: «Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali»;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e funzioni di gestione, attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art. 109, comma 2, del predetto decreto legislativo a norma del quale «Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione»;

Visto il CCNL del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

Visto il Titolo III del CCNL Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022 che disciplina il nuovo Ordinamento professionale di Comparto, disponendo tra l'altro, all'art. 13, comma 3 che «gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza»;

Visti:

- l'art. 12 del CCNL 16.11.2022 che introduce il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
 - Area degli Operatori;

- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- la tabella di trasposizione automatica dal precedente al nuovo sistema di classificazione automatica del personale del Comparto Funzioni Locali (tabella B allegata al CCNL 16.11.2022);
- il comma 2 del predetto art. 12 secondo il quale «al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ»;
- l'art. 16 ha introdotto (in sostituzione degli incarichi di posizione organizzativa di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999) gli «Incarichi di Elevata Qualificazione» (ex posizione organizzativa) che al comma 1 prevede che: «1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
 - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum»;

Preso atto che, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 16 del CCNL 16.11.2022 «Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. ...»;

VISTO l'art. 8 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 218 del 24.12.2015 e ss.mm.ii. che, nel testo vigente stabilisce:

Art. 8

Incarichi di posizioni organizzative

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono riservati, esclusivamente, ai dipendenti inquadrati nella categoria D del sistema di classificazione del personale, eventualmente anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, è possibile, in via eccezionale e temporanea conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria C a tutte le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del CCNL 21.05.2018.
3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% possono essere incaricati di posizione organizzativa.
4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del CCNL 21.05.2018, in questo Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili dei settori ed il Comandante, Responsabile del Servizio di Polizia Locale, unità organizzative di massimo livello, secondo l'ordinamento organizzativo comunale, sono titolari delle posizioni organizzative di direzione disciplinate dal precedente articolo 7.
5. In relazione al comma precedente, a ciascun dipendente a cui sia conferito l'incarico di responsabilità di un settore o di Comandante della Polizia Locale dell'Ente, è riconosciuta l'attribuzione

della posizione organizzativa. Di tale titolarità, il Sindaco dà atto nello stesso decreto di conferimento dell'incarico di responsabilità e di Comandante, oppure con apposito ulteriore decreto con valore di provvedimento ricognitivo. Il valore economico dell'incarico di posizione organizzativa attribuito è determinato dal sistema di graduazione adottato dall'Ente.

6. L'attribuzione dell'incarico di responsabilità, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in conformità con l'articolo 109, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è disposto con provvedimento motivato del Sindaco a dipendenti appartenenti alla categoria D, e la sua durata non può essere inferiore ad un anno e superiore a tre. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, alla scadenza, si applica l'istituto della prorogatio, per un tempo massimo di quarantacinque giorni e fatte salve diverse disposizioni in merito.

7. Qualora nelle unità operative di massimo livello prestino servizio più dipendenti inquadrati nella categoria D in possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico di responsabilità, l'assegnazione dello stesso è preceduto da una fase istruttoria così articolata:

a. avviso di selezione a firma del Sindaco comunicato mediante posta elettronica certificata o notifica;

b. presentazione, da parte dei dipendenti di categoria D di cui al precedente comma 7, della propria candidatura per gli incarichi previsti dal suddetto avviso di selezione, attraverso la trasmissione del proprio curriculum formativo/professionale, in formato europeo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Il Sindaco conferisce, con proprio decreto scritto e motivato, gli incarichi di responsabilità e, quindi, di posizione organizzativa, al personale in possesso dei requisiti, effettuando la valutazione dei candidati rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, sulla base degli elementi rilevati dalla disamina dei curriculum. Al fine di evitare conflitti di interesse, l'istruttoria del provvedimento sindacale è curata dal Segretario Comunale che esprime il parere di regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL.

9. Nella disamina del curriculum il Sindaco tiene conto:

a. dei requisiti culturali posseduti dal candidato (titolo di studio, abilitazioni professionali inerenti, corsi di formazione documentati attinenti e quanto altro pertinente posseduto dal dipendente);

b. dell'esperienza acquisita nella categoria D in mansioni concernenti servizi e uffici costituenti la posizione organizzativa (esperienza maturata anche presso altri Enti se in aree prevalentemente omogenee rispetto alla posizione considerata);

c. di altre esperienze o capacità ritenute attinenti e coerenti con le funzioni e attribuzioni della posizione organizzativa da ricoprire;

d. in particolar modo, del grado di competenze specialistico/professionali maturate rispetto alle funzioni da svolgere;

e. delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi.

10. Relativamente alle attitudini, alle capacità e comportamenti si terrà conto anche del percorso di valutazione della performance individuale degli ultimi due anni.

11. La motivazione della scelta va dettagliata per le diverse voci.

12. La valutazione operata ad esito della condotta selezione è intesa, esclusivamente, ad individuare l'incaricato della responsabilità e della posizione organizzativa e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

13. L'esito dei processi di selezione per l'affidamento degli incarichi è comunicato alla Giunta comunale, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio Personale.

14. L'incarico è rinnovabile anche più volte. Per esigenze organizzative, il Sindaco, alla scadenza dell'incarico, può prorogarlo per una sola volta, senza esperire una nuova procedura selettiva, per il periodo di un anno.

15. Il conferimento della titolarità della posizione organizzativa può avvenire in assenza della definizione della graduazione e dell'ammontare del valore economico, qualora debba essere definito per la prima volta o ridefinito in conseguenza di mutamenti organizzativi. La graduazione e il valore della posizione devono essere, comunque, definiti entro due mesi dall'attribuzione della titolarità e avranno effetto retroattivo. Nelle more, verrà corrisposta l'indennità minima stabilita dal CCNL vigente, da conguagliare entro il termine di cui al periodo precedente”;

Vista la nota acquisita al protocollo comunale al n. 0016575 in data 26/09/2023, con la quale la dipendente a tempo indeterminato e pieno Ing. Alessandra Ferrante, in servizio a far data dal 31/05/2021 presso il Comune di Fossacesia, iscritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e titolare di incarico di Elevata Qualificazione attribuito con decreto n. 39 del 30/11/2022, ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio

decorrenti dal 02/10/2023;

Dato Atto che, ex art. 23 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 ed ex art. 1 comma 124 della L. 145/2018, il Comune di Fossacesia e il Comune di Silvi hanno sottoscritto in data 09/10/2023 la convenzione per l'utilizzo condiviso di personale, individuato nella persona dell'Ing. Ferrante Alessandra, dipendente del Comune di Silvi, con un'articolazione dell'orario complessivo di lavoro di 36 ore settimanali articolato nel seguente modo:

- 18 ore presso il Comune di Silvi
- 18 ore presso il Comune di Fossacesia

Ritenuto necessario procedere alla nomina del Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Fossacesia;

Verificati i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisita dalla Ing. Alessandra Ferrante, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente, inquadrata nella categoria D, ora Area dei Funzionari, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, assegnata al settore IV Lavori Pubblici e Manutenzioni e in possesso di specifica competenza in materia;

Precisato che, in applicazione della disciplina contrattuale sopra richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di Elevata Qualificazione secondo la disciplina dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022 che dispone: « negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL» e che allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato;

Ricordato che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Settore, titolari di E.Q., mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti i commi da 1 a 3 dell'articolo 17 del CCNL 16.11.2022 che prevedono testualmente:

(comma 1): «il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario»;

(comma 2): «l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento»;

Dato atto che:

- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

Rilevato che gli importi della retribuzione di posizione e di risultato sono finanziati con risorse proprie dell'Ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto contrattuale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 10 ter, comma 1 del Regolamento comunale per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21.05.2019, «Le

posizioni organizzative...sono graduate con atto della Giunta, su proposta del Segretario comunale, sentito il Nucleo di Valutazione, in ordine alla coerente applicazione dei criteri predeterminati, sulla base degli elementi indicati nella scheda "A" allegata al Regolamento»;

- con deliberazione n. 79 del 21.05.2019 la Giunta Comunale ha preso atto della nuova pesatura, graduando le posizioni organizzative dell'Ente e stabilendo i valori economici da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione;

Dato atto che in conseguenza della predetta pesatura il valore economico da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione al responsabile del Settore IV Lavori Pubblici e Manutenzioni è pari a euro 16.000,00, riproporzionata in base alla ridotta prestazione lavorativa;

Rilevato inoltre che l'art. 2, comma 1, lettera b) del Dlgs.81/2008 individua quale datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni «il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»;

Visti gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 81/2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro» e, in particolare, il comma 1 lett. a) dell'articolo 17 secondo il quale il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008.

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 16.11.2022, responsabile del settore IV Lavori Pubblici e Manutenzione, l'ing. Alessandra Ferrante, dipendente del Comune di Silvi, Area dei Funzionari, ed in Convenzione, ex art. 23 del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 ed ex art. 1 comma 124, presso il Comune di Fossacesia, per 18 ore settimanali, dal 09/10/2023 al 31/10/2023, con decorrenza immediata e fino alla scadenza della Convenzione, salvo eventuali mutamenti organizzativi;

2. di conferire al Responsabile così individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL del comparto "Funzioni Locali" 16.11.2022, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalle norme dei contratti collettivi relativi all'area delle posizioni organizzative;

3. di dare atto che per il conferimento dell'incarico suddetto, al Responsabile di settore compete il trattamento accessorio composto dalla retribuzione di posizione, da erogare in tredici mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura determinata secondo le disposizioni in vigore nell'Ente, nel rispetto delle previsioni contrattuali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente in materia;

4. di dare atto che le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all'espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell'ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;

5. di corrispondere alla stessa dipendente per le funzioni di responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni l'indennità di posizione nella misura annua di euro 16.000,00, riproporzionata in base alla ridotta prestazione lavorativa;

6. di precisare che l'indennità di risultato è erogata a seguito della valutazione del Nucleo di valutazione sulla base degli obiettivi assegnati mediante PEG – Piano della Performance approvato dalla Giunta comunale, tenuto conto del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance

individuale ed organizzativa;

7. di dare atto che l'incarico conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;

8. di nominare l'Ing. Alessandra Ferrante per le funzioni conferite con il presente decreto "Datore di lavoro" con i compiti e le funzioni di cui al D.lgs. 81/2008 dando atto che il datore di lavoro, in relazione ai servizi e funzioni di propria competenza, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, indipendentemente dall'esistenza di una specifica delega;

9. di dare atto della insussistenza, nei confronti della suddetta incaricata, di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA, come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013.

Si dispone che il presente decreto sia:

- notificato al Responsabile di Settore in caricato;
- trasmesso all'Ufficio Personale, al Segretario Comunale;
- pubblicato all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Posizioni organizzative", unitamente alle dichiarazioni dei Responsabili relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.l.gs. n. 39/2013.

Fossacesia, li 09/10/2023

